

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

Rep. n°171/2021.

CODICE FISCALE 80003390848

PARTITA I.V.A. 02350240848

Oggetto: Concessione per la progettazione, costruzione e gestione dell'impianto di pubblica illuminazione, delle attività di messa a norma e riqualificazione energetica del Comune di Santo Stefano Quisquina a utilizzazione diretta del concedente ai sensi dell'art.164 e segg. e dell'art.180 e segg. del D.Lgs. 18/04/2016, n°50 e s.m.i. - CUP: F77G17000100001 - CIG: 8161735CC7 –

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventiquattro** del mese di **giugno**, in Santo Stefano Quisquina e negli uffici comunali, dinnanzi a me Dott.ssa Rossella Maria Stornaiuolo Segretario del Comune di Santo Stefano Quisquina, autorizzato per legge a rogare nell'interesse dell'Ente contratti in forma pubblica amministrativa, sono personalmente comparsi:

- da una parte l'arch. Angelo Lupo, nato a San Giovanni Gemini il 06/11/1955, avente codice fiscale LPU NGL 55S06 H914B, residente a San Giovanni Gemini – AG - in via Dante, n°4, il quale dichiara:

a - di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Santo Stefano Quisquina, codice fiscale 80003390848, partita I.V.A. 02350240848, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Area tecnica, giusto provvedimento sindacale n°9 del 05/07/2019, con funzioni dirigenziali di cui all'art.51 della legge 8 giugno 1990, n.ro 142, come recepita nella Regione Sicilia con la legge regionale 11 dicembre 1991, n.ro 48, e successive modifiche ed integrazioni, domiciliato per le funzioni presso la Residenza Municipale e autorizzato ai sensi di

legge alla stipula del presente contratto;

b - ai sensi e per gli effetti dell'art.53, comma 5, del decreto legislativo 30/03/2001, n°165, del decreto del Presidente della Repubblica 16/04/2013, n°62, e dell'art.42 del decreto legislativo 18/04/2016, n°50, di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi in relazione all'appalto di lavori di cui al presente contratto;

di seguito nel presente atto denominato semplicemente Amministrazione e - o Ente e – o stazione appaltante;

- dall'altra l'Ing. Filippo Calvano Filippo Calvano, nato a Siena il 10/05/1973 e domiciliato per la carica presso la società che rappresenta, in qualità Amministratore Delegato della Società RiESCo S.r.l., con sede legale a Grosseto in via Oberdan n°17, C.F. e P.IVA 01543970535.

Detti componenti, della cui identità personale io segretario rogante sono certo, senza l'assistenza di testimoni per avervi i predetti componenti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, mi richiedono di ricevere il presente atto per la cui migliore comprensione e senza soluzione di continuità.

Premesso

Che il presente contratto, redatto ai sensi dell'art.182 del D.Lgs. n°50 del 18/04/2016, è relativo all'efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica del Comune di Santo Stefano Quisquina.

Che gli obiettivi sono:

- migliorare la sicurezza delle persone e del traffico veicolare;
- tutelare l'ambiente attraverso la riduzione dell'inquinamento luminoso;
- ridurre i costi dei consumi energetici ed ottenere una migliore economia di gestione;
- rispettare l'ambiente;
- migliorare la sicurezza elettrica e meccanica degli impianti.

Che con deliberazione di G.C. n°14 del 25/01/2018 la Giunta Comunale ha approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la gestione dell'impianto di pubblica illuminazione e delle attività di messa a norma e riqualificazione energetica, art.183 comma 15 del D.Lgs. n°50/2016;

Che in data 31/12/2019, con determinazione dirigenziale n°601 è stato approvato il disciplinare di gara per l'affidamento della progettazione, costruzione e gestione dell'impianto di pubblica illuminazione e delle attività di messa a norma e riqualificazione energetica, art.183 comma 15 del D.Lgs. n°50/2016, mediante procedura di gara aperta da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata in ragione del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli artt.164, comma 2, 95 e 173 del Codice;

Che in data 23/04/2020 è stato pubblicato il Bando di Gara sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea (GUCE) n°053150 e in data 08/05/2020 sulla Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana (GURS) n°19; il 27/04/2020 il bando di gara è stato pubblicato all'Albo pretorio del Comune e della Centrale Unica di Committenza Platani-Quisquina-Magazzolo; il 11/05/2020 è stato pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e per estratto, sui seguenti quotidiani: La Repubblica edizione Nazionale del 14/05/2020, Il Giornale del 12/05/2020, Quotidiano di Sicilia del 12/05/2020 e La Repubblica edizione siciliana del 13/05/2020;

Che in data 04/09/2020, con verbale n°5 della Commissione di gara ha individuato la Società RiESCo S.r.l. con sede a Grosseto in via Oberdan n°17, in avvalimento con la ELLEBI-S.T. S.r.l. con sede legale a Roma in via Savoia n°78 quale aggiudicatario finale della Concessione, ai sensi dell'art.173 del Codice;

Che in data 03/03/2021, con determinazione dirigenziale n°139, il Concedente ha disposto l'affidamento della Concessione relativa alla progettazione, costruzione e

gestione dell'impianto di pubblica illuminazione e delle attività di messa a norma e riqualificazione energetica, art.183 comma 15 del D.Lgs. n°50/2016 in favore della Società RiESCo S.r.l. con sede a Grosseto in via Oberdan n°17, in avvalimento con la ELLEBI-S.T. S.r.l. con sede legale a Roma in via Savoia n°78, in qualità di Concessionario;

Che il Concessionario aveva precedentemente preso visione dell'impianto di illuminazione Pubblica del Comune di Santo Stefano Quisquina al fine della formulazione della propria offerta tecnica ed economica;

Che le Parti sopra descritte intendono stipulare un contratto di servizi energetici integrati, in partenariato pubblico privato (d'ora in poi denominato "Contratto"), finalizzato alla riqualificazione impiantistica e gestione degli impianti dell'Amministrazione, come specificatamente indicato nei documenti di gara e nell'offerta presentata;

Che l'esecuzione del Contratto consisterà nella prestazione da parte del Concessionario del servizio integrato energetico, costituito da una serie di servizi nonché di opere e forniture accessorie, riconducibili esemplificativamente nel servizio energetico rivolto agli impianti di illuminazione pubblica, consistente nell'attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, secondo le modalità indicate nei documenti di gara e nell'offerta presentata;

Che l'esecuzione del Contratto comporterà lo svolgimento di una serie strutturata di servizi e l'esecuzione di opere da parte del Concessionario anche a mezzo di imprese terze di sua fiducia e comunque sotto la sua esclusiva responsabilità, presso i siti interessati dall'intervento;

Che al termine del periodo di gestione da parte del Concessionario, e senza alcun esborso ulteriore da parte dell'Amministrazione, la stessa avrà la piena disponibilità

di tutte le tecnologie installate, dei lavori eseguiti e delle opere realizzate e beneficerà, inoltre, della totalità dei risparmi di spesa nell'approvvigionamento di energia generati da tali interventi di riqualificazione;

Che, relativamente alla Società RiESCO S.r.l., sono stati acquisiti ai sensi dell'art.80 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i.:

- la visura nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. rilasciata dall'ANAC tramite il sistema AVCpass;
- Il certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato rilasciato il 29/09/2020, dal Ministero della Giustizia a nome della S.r.l. RiESCO;
- il certificato del casellario giudiziale, rilasciato dal Ministero della Giustizia il 23/06/2020 a nome Alan Bruni;
- Il certificato del casellario giudiziale, rilasciato dal Ministero della Giustizia il 23/06/2020 a nome Filippo Calvano;
- Il certificato del casellario giudiziale, rilasciato dal Ministero della Giustizia il 23/06/2020 a nome Giulia Falini;
- l'esito della regolarità fiscale acquisita tramite il sistema AVCpass il 29/09/2020;
- il D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva e previdenziale richiesto d'ufficio prot. Inail n°26317798 con scadenza validità 24/06/2021;
- la dichiarazione, resa in sede di partecipazione alla gara, di non essere tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge n°68/1999);
- la consultazione del casellario informatico dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, del 10/12/2020, da cui non risultano annotazioni;
- la richiesta di certificazione antimafia alla Banca Dati Nazionale Antimafia Prot.n°PR_GRUTG_Ingresso_0056091_20201020 del 20/10/2020. Considerato che è

decorso il termine di cui al comma 4 dell'art.88 del D.Lgs. n°159/2011, si può procedere all'aggiudicazione del servizio anche in assenza della comunicazione antimafia, ai sensi del comma 4-bis del medesimo articolo. Il contratto, secondo quanto stabilito dal comma 4-bis) del D.Lgs. n°159/2011, sarà sottoposto alla condizione risolutiva, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Che relativamente ai requisiti di ordine speciale, è stata acquisita ai sensi dell'art.95 del D.P.R. n°207/2010, la documentazione attestante la propria capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa e più precisamente:

- bilanci della S.r.l. RiESCo riferiti al periodo 2015/2019 comprovanti quanto indicato alle lett.a) e b) dell'art.95 del D.P.R. n°207/2010;
- Certificato n°22728 del 04/02/2016 con scadenza 30/01/2022, con la quale si attesta che la S.r.l. RiESCo eroga servizi conformi alla UNI CEI 11352:2014;
- Attestazione del 18/09/2018, del GSE S.p.A. di accoglimento della richiesta di verifica e certificazione presentata dalla S.r.l. RiESCo e di autorizzazione all'emissione di n°308 titoli di efficienza energetica (TEE) a favore della stessa;
- certificato di esecuzione di servizi affini a comprova di quanto indicato alle lett.c) e d) del medesimo D.P.R. (Attestazione del comune di Ventimiglia di Sicilia del 21/10/2020, riferita al servizio di gestione della pubblica illuminazione svolto dall'impresa ausiliaria S.r.l. ELLEBI-S.T., per l'importo di €.100.828,16);
- certificato di esecuzione di servizi affini a comprova di quanto indicato alle lett.c) e d) del medesimo D.P.R., rilasciato da Multicash S.p.A. con sede a Ancarano (TE) del 2017/2018, riferita ai lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione dei punti vendita di San Benedetto del Tronto (AP), Civitanova Marche

- (MC) e Termoli (CB) eseguiti dalla S.r.l. RiESCo, per l'importo di €.654.984,33;
- attestazione SOA dell'impresa ausiliaria S.r.l. ELLEBI-S.T. con scadenza triennale 10/03/2023 per la categoria OG 10 classifica III, necessaria per l'esecuzione dei lavori;
 - Referenza bancaria della BPER Banca S.p.A. filiale di Orbetello del 10/06/2020;
 - Referenza bancaria della Banca Carige S.p.A. filiale di Grosseto del 12/06/2020;
 - documentazione attestante i requisiti di idoneità professionale dei progettisti indicati dall'Impresa, quali incaricati alla redazione della progettazione definitiva/esecutiva:
 - Certificato di esecuzione, da parte dell'Ing. Filippo Calvano nato a Siena il 10/05/1973 e residente a Grosseto in via del Blenda n°16-A, del servizio di progettazione esecutiva del completamento dell'impianto di illuminazione pubblica della frazione di Principina a Mare del Comune di Grosseto, dell'importo dei lavori (OG10 Classe III) di €.600.000,00;
 - Attestazione di iscrizione dell'Ing. Filippo Calvano al n°651 dell'Albo degli Ingegneri della Provincia di Grosseto;
 - Attestazione del 14/12/2020, dell'Ing. Filippo Calvano circa il possesso dei requisiti di cui alle CAM del Decreto Ministeriale del 27/09/2017 art. 4.3.2;
 - Polizza contro i rischi professionali dell'Assicurazione Lloyd's n°A119C341664-LB del 18/12/2018 con un massimale di €.1.500.000,00, rinnovata il 05/03/2020 con scadenza 09/05/2021 a favore dell'Ing. Filippo Calvano;
 - Attestazione di iscrizione dell'Ing. Roberto Lazzara nato a Santo Stefano Quisquina il 07/10/1965 e residente a Milano in via Elba n°28, al n°A26286 dell'Albo degli Ingegneri della Provincia di Milano;
 - Attestazione del 14/12/2020, dell'Ing. Roberto Lazzara circa il possesso dei requisiti di cui alle CAM del Decreto Ministeriale del 27/09/2017 art. 4.3.2;

- Polizza contro i rischi professionali dell'Arch. Insurance (Europe) n°PI-38767618J0 del 06/09/2018 con un massimale di €.250.000,00, rinnovata il 02/10/2020 con scadenza 30/09/2021 a favore della S.r.l. GecoEnergia con sede a Santo Stefano Quisquina in via L. Attardi n°33 il cui amministratore unico è l'Ing. Roberto Lazzara come si evince dalla visura della C.C.I.A.A. di Agrigento n°REA AG-186143;

Che, relativamente a questi ultimi, sono stati acquisiti:

- il certificato del casellario giudiziale dell'Ing. Roberto Lazzara rilasciato dal Ministero della Giustizia il 19/01/2021, da cui risulta nulla;
- l'attestazione dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano – Ufficio Territoriale di Milano 6 dell'Ing. Roberto Lazzara, da cui si rileva che a suo carico non risultano violazioni definitivamente accertate;
- l'attestazione dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Grosseto – Ufficio Territoriale di Grosseto dell'Ing. Filippo Calvano, da cui si rileva che a suo carico non risultano violazioni definitivamente accertate;
- l'attestazione di regolarità contributiva e previdenziale da parte di Inarcassa dell'Ing. Filippo Calvano prot.n°0046074 del 18/01/2021;
- l'attestazione di regolarità contributiva e previdenziale da parte di Inarcassa dell'Ing. Roberto Lazzara prot.n°0046038 del 18/01/2021;

Che, relativamente all'impresa ausiliaria ELLEBI-S.T. S.r.l. con sede legale a Roma in via Savoia n°78, sono stati acquisiti ai sensi dell'art.80 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i.:

- il certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato rilasciato il 29/09/2020 alla S.r.l. ELLEBI-S.T.;
- il certificato del casellario giudiziale, rilasciato dal Ministero della Giustizia, del 23/06/2020 a nome La Bianca Gioacchino da cui risulta Nulla;

- il certificato del casellario giudiziale, rilasciato dal Ministero della Giustizia, del 23/06/2020 a nome Barone Angelo da cui risulta Nulla;
 - il certificato del casellario giudiziale, rilasciato dal Ministero della Giustizia, del 23/06/2020 a nome Antonietta Saverino da cui risulta Nulla;
 - l'attestazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma - ufficio territoriale di Albano Laziale da cui si evince che a carico della S.r.l. ELLEBI-S.T. non risultano violazioni definitivamente accertate e risultano violazioni non definitivamente accertate di importo superiore a €.5.000,00;
 - il D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva e previdenziale richiesto d'ufficio prot.Inail n°26963211 con scadenza validità 04/08/2021;
 - la consultazione del casellario informatico dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, del 29/09/2020 da cui non risultano annotazioni pregiudicative per il contratto;
 - la certificazione antimafia chiusa con esito negativo dalla Banca Dati Nazionale Antimafia con PR_RMUTG_Ingresso_0361330_20201020;
 - Contratto di avvalimento del 18/06/2020 con il quale la S.r.l. ELLEBI-T.S. si impegna a mettere a disposizione della. RiESCo S.R.L. i requisiti di capacità tecnica economica e finanziaria, necessari per lo svolgimento dei lavori;
- Che** costituiscono presupposti e condizioni di base determinanti l'Equilibrio Economico e Finanziario: l'importo dell'investimento che è pari a 721.216,12 € e, in particolare, i costi di progettazione pari a €46.000,00 e quelli di costruzione pari a 597.514,39 €; la durata della Concessione; l'importo e le modalità di corresponsione del Contributo e dei Corrispettivi di cui agli articoli 21, 28 e 29; e gli altri elementi indicati nel Piano Economico e Finanziario;
- Che** le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, insieme

ai documenti di gara e ai documenti allegati all'offerta: il *Capitolato speciale descrittivo prestazionale*, unitamente al *piano gestionale*, aventi la funzione di specificare gli aspetti particolari del servizio; la *Relazione Tecnica* e la *Relazione Illustrativa* contenente l'analisi dello stato di fatto e la descrizione degli interventi di efficientamento e di riqualificazione da eseguirsi a carico del Concessionario; il *Piano Economico e Finanziario* e la *Matrice dei rischi*.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI

1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. Il presente Contratto regola il rapporto tra le Parti.
2. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
3. Il Contratto, consistente nella gestione da parte del Concessionario dell'impianto di illuminazione pubblica, come individuato e descritto nei documenti di gara e nell'offerta, ed è finalizzato alla realizzazione di significativi margini di risparmio in termini di consumi energia primaria sostenuti dall'Amministrazione, attraverso l'esecuzione, a carico e rischio del Concessionario, di una serie di interventi di riqualificazione energetica.
4. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la normativa nazionale e dell'Unione europea.
5. In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali valgono le disposizioni del Contratto.

2. CONDIZIONI GENERALI

1. Il Concessionario, in persona dell'Amministratore Delegato Sig. Filippo Calvano, dichiara e garantisce che:
 - a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e adempiere validamente

alle obbligazioni da esso nascenti;

- b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni];
- c) è in possesso al momento della stipula del Contratto e sarà in possesso per tutta la durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;
- d) non è pendente né è stata minacciata alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto;
- e) non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi dell'art.32, commi 9 e 11, del Codice.

2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29/09/2004, n°25, dalla legge 16/01/2003, n°3, dalla legge 13/08/2010, n°136 e dall'art.13.

3. Non è ammessa la cessione del Contratto.

3. OGGETTO

1. Il Concedente affida in concessione alla società RiESCo S.r.l. con sede a Grosseto in via Oberdan n°17, come sopra rappresentata, la quale accetta senza riserva alcuna, il Contratto di servizi energetici integrati, come di seguito disciplinato e descritto, per

gli impianti di sua proprietà come indicati e descritti nei documenti di gara, nell'offerta e negli allegati contrattuali, per un periodo di 14 (quattordici) anni a decorrere dal *verbale di avvio dell'esecuzione del contratto* da stipularsi entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del Progetto Esecutivo che a sua volta dovrà essere depositato dal Concessionario entro 15 giorni dalla stipula del presente contratto ed approvato entro 15 (quindici) giorni dal suo deposito dal Concedente.

Il Contratto ha ad oggetto il servizio integrato delle seguenti prestazioni:

- 1) manutenzione straordinaria per conformità normativa e riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione nelle misure indicate nei documenti di gara e nell'offerta;
- 2) acquisto e fornitura dell'energia elettrica e la gestione delle relative fatture, attraverso la verifica e il controllo dei consumi delle varie utenze gestite;
- 3) gestione dell'impianto come da Progetto Gestionale;

Eventuali interventi e opere per l'adeguamento degli impianti alle condizioni di sicurezza previste dalla norme e dai regolamenti sopravvenuti alla data di sottoscrizione del Contratto ed eventuali interventi di manutenzione straordinaria, attivabili a richiesta dell'Amministrazione a fronte del versamento del corrispettivo a misura, stabilito in sede di gara e di offerta mediante ribasso sui prezzi OO.PP. della Regione Sicilia e DEI in vigore al momento della richiesta di intervento, sempre entro il limite annuo del 10% del valore complessivo del canone annuo. Il valore complessivo della Concessione è pari a euro € 1.167.280,88.

In particolare, formano oggetto del Contratto le seguenti attività:

- a) la predisposizione del Progetto Esecutivo dell'impianto di pubblica illuminazione, delle attività di messa a norma e riqualificazione energetica del Comune di Santo Stefano Quisquina;

- b) ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla progettazione, esecuzione e gestione dell'Impianto;
 - c) l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e in conformità al Progetto Esecutivo;
 - d) la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria dell'Impianto previste, programmate o comunque necessarie a garantire la funzionalità e disponibilità dell'Impianto e delle sue parti in relazione al ciclo di vita e per tutta la durata della Concessione;
 - e) la gestione dell'Impianto e l'erogazione dei Servizi da parte del Concessionario per tutta la durata della Concessione in conformità a quanto stabilito nella Sezione V.
1. Le attività di cui al comma 2 devono essere realizzate in conformità alle previsioni del Contratto.
 2. L'importo dei lavori, come indicato nel Quadro Economico, è fisso e invariabile, salvo quanto previsto all'art.19.
 3. La documentazione tecnica correlata all'esecuzione del Contratto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza dello stesso, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, se non, previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione del Contratto.
 4. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione del Contratto. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le

responsabilità inerenti all'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.

5. Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nel Contratto.

4. DURATA ED EFFICACIA

Il presente contratto ha una durata di 14 anni (quattordici) a decorrere dal *verbale di avvio dell'esecuzione del contratto*.

SEZIONE II - OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

5. AUTORIZZAZIONI

1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all'ottenimento delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell'Impianto. Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio e/o ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concedente, salvo che quest'ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa imputabile al Concessionario. Nel caso in cui tali aggravii comportino l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'art.32.
2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell'ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e messa in esercizio dell'impianto. Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest'ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il

ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell'ottenimento stesso. In tale ultima ipotesi, gli aggravii in termini di costi e tempi restano in ogni caso a carico del Concedente.

3. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.

6. OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCEDENTE

1. Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario, per le attività previste a suo carico nel Contratto, ove svolte correttamente e nei tempi stabili, tutte le somme dovute ai sensi degli artt.21, 28 e 29, secondo i tempi e le modalità ivi previsti.

2. Compete al Concedente:

a) mettere a disposizione del Concessionario, alla data di consegna delle aree di intervento, le predette aree, redigendo in contraddittorio apposito verbale sottoscritto dalle Parti e assicurando per l'effetto, a partire da tale data, la detenzione e la custodia in favore del Concessionario dell'impianto di pubblica illuminazione destinato all'esecuzione delle attività di messa a norma e riqualificazione energetica;

b) porre in essere tutti gli atti di propria competenza necessari a consentire la regolare esecuzione dei lavori;

c) approvare il Progetto Esecutivo presentato dal Concessionario ai sensi dell'art.11, corredato dalle Autorizzazioni di cui all'art.5 entro e non oltre 15 giorni (giorni quindici) dalla ricezione. Nel caso in cui il Concedente richieda modifiche e/o integrazioni al Progetto presentato, il predetto termine decorre dalla data di ricezione del Progetto Esecutivo modificato, sempre corredato dalle relative Autorizzazioni;

d) approvare le eventuali Varianti di cui all'art.19;

e) nominare il Responsabile del Procedimento, il Direttore dei Lavori, il Coordinatore

per la sicurezza in fase di esecuzione, il Direttore dell'Esecuzione e il collaudatore amministrativo, nel rispetto dell'art.31, comma 13, del Codice;

f) richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;

g) vigilare sulla corretta erogazione dei Servizi da parte del Concessionario in conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, così come descritti nel Capitolato di gestione dell'Impianto, e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie;

h) segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità Nazionale Anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del Concessionario e delle altre imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture e servizi relativi alla Concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10/10/1990, n°287 e del Codice, nonché gli eventuali provvedimenti adottati.

3. Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento nella sua disponibilità che condizioni la Concessione. In particolare, il Concedente è tenuto a trasmettere al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:

a) ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che sia nella disponibilità del Concedente relativo agli obblighi assunti ai sensi degli artt.28 e 29;

b) ogni informazione e/documento utile in relazione allo stato degli impianti e delle aree interessate dalla Concessione;

c) ogni provvedimento del Concedente in relazione all'utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dalla Concessione;

d) l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione ai sensi dell'art.41.

7. DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCESSIONARIO

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'Impianto.

2. Il Concessionario dichiara e garantisce di:

a) aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione, per quanto visibile durante i sopralluoghi, eccetto le parti non visibili come le opere interrato;

b) aver valutato e condiviso il Progetto di fattibilità tecnica ed economica, approvato dal Concedente, e i relativi allegati, e ritenerlo coerente rispetto agli obblighi di progettazione, esecuzione e gestione previsti dal Contratto. Il Concessionario pertanto non può in ogni caso eccepire, durante la Progettazione, l'Esecuzione dei Lavori e la Gestione dell'Impianto, i vizi della progettazione;

3. Il Concessionario si obbliga, tra l'altro, a:

c) redigere il Progetto Esecutivo secondo le previsioni del Progetto di fattibilità tecnica ed economica, approvato dal Concedente;

d) sottoporre al Concedente, ai fini dell'approvazione, il Progetto Esecutivo, entro il termine di cui all'art.5 relativo alla Fase di Progettazione. Il Concessionario è in ogni caso obbligato a sottoporre al Concedente, ai fini dell'approvazione, il Progetto Esecutivo entro e non oltre il termine essenziale di 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del Contratto a pena di risoluzione di diritto ai sensi dell'art.1456 del codice civile e dell'art.36, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione già svolte;

- e) acquisire le Autorizzazioni di cui all'art.5;
 - f) mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni di cui all'art.5;
 - g) realizzare l'Impianto a regola d'arte, in conformità al Progetto Esecutivo approvato dal Concedente e rispettare la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma, ultimando tutti i lavori nei tempi ivi previsti;
 - h) mantenere l'Impianto ed erogare i Servizi in conformità a quanto stabilito nel Contratto, nella Documentazione Progettuale e nei Documenti Contrattuali che definiscono i livelli delle prestazioni e gli indicatori di performance;
 - i) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e dal Contratto;
 - j) prestare l'assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;
 - k) collaborare con il Concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste;
 - l) effettuare in modo continuativo il monitoraggio sull'andamento degli Indicatori di Equilibrio e a comunicarne gli esiti con cadenza annuale al Concedente.
4. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nel Contratto, nei Documenti Contrattuali, nella Documentazione Progettuale e nel Capitolato di Gestione.
5. Il Concessionario si impegna altresì a:
- a) organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia

concernente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal Concessionario e accessibile dal Concedente in tempo reale;

- b) fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, richiesta dal Concedente medesimo e/o comunque utile alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti dal Contratto e pubblicare tali documenti sul proprio sito web;
- c) fornire al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori tutti i chiarimenti richiesti;
- d) partecipare alle visite che il Direttore dei Lavori, il Responsabile del Procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza, nonché alle visite di Collaudo;
- e) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:
 - (i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell'esecuzione dei lavori o nell'erogazione dei Servizi, sia indisponibilità, anche parziale, dell'Impianto e/o dei Servizi;
 - (ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del Contratto;
 - (iii) le controversie, i procedimenti giudiziari e/o amministrativi, e/o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto;
 - (iv) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali;
 - (v) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di

adempiere alle obbligazioni contrattuali;

f) inviare annualmente le informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto della Concessione e sui relativi costi e ricavi, al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo da parte del Concedente, in conformità al paragrafo 7.1 delle Linee Guida ANAC n°9 recanti "*Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico-privato*", come di seguito indicate:

- (i) Consumi;
- (ii) Analisi delle emissioni;
- (iii) Orari di utilizzo;
- (iv) Tasso reale di guasto delle singole componenti, tempo di intervento su chiamata, aggiornamento degli indici IPEA e IPEI in seguito a eventuali modifiche dell'impianto o di nuove progettazioni;
- (v) Risultati delle verifiche sugli impianti;
- (vi) Interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria effettuati e segnalazioni di disservizio;
- (vii) Eventuale presenza di anomalie e criticità;
- (viii) Verifica del risparmio energetico totalizzato valutando il reale efficientamento dell'impianto;
- (ix) Conteggio degli incrementi e/o certificati bianchi ottenuti;

6. Il Concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro 30 giorni (giorni trenta) dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente o dal verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 5, lettera e).

8. RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto. In particolare, egli è responsabile:

- a) dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto, nei Documenti Contrattuali e negli Allegati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;
- b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione delle opere che per l'erogazione dei Servizi.
- c) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;
- d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione esecutiva, dell'esecuzione dei lavori, della gestione dell'Impianto e delle attività connesse.

9. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'art.3 della legge 13/08/2010, n°136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. A tal fine, il Concessionario si obbliga:

- a) ad utilizzare il conto corrente bancario, dedicato IBAN IT61L0885114302000000343834 anche non in via esclusiva al Contratto, sul quale devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da

effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'art.3, commi 2, 3 e 4, della legge 13/08/2010, n°136;

b) i soggetti delegati ad operare sul conto corrente dedicato sono: Alan Bruni C.F. BRNLNA73S27E202D e Donatella Rosso C.F. RSSDTL58R65E202Y;

c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente;

d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP), e nella specie CUP: F77G17000100001 - CIG: 8161735CC7.

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art.3, comma 9-bis, della legge 13/08/2010 n°136, e dell'art.38 del Contratto.

4. Il Concessionario si obbliga altresì:

a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n°136;

b) a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Agrigento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti

assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Agrigento qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/08/2010, n°136.

5. Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 4, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010, n°136.
6. Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.

10. FORZA MAGGIORE

1. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisi e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del Contratto:
 - a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
 - b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
 - c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;

- d) incidenti aerei;
 - e) epidemie e contagi;
 - f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall'autorità competente.
2. Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l'obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l'immediata ripresa dei lavori e/o dei Servizi, gli Eventi di cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.

SEZIONE III - PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

11. ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Dalla data del *verbale di avvio dell'esecuzione del contratto* che segue alla stipula del contratto decorrerà il termine previsto per il compimento dei lavori descritti nei documenti di gara.
2. Il termine previsto per il compimento dei lavori è di **12** (dodici) mesi.
3. Il collaudo dei lavori avverrà entro 20 giorni dalla data del verbale di ultimazioni delle opere, l'Amministrazione dovrà provvedere alla nomina di un Collaudatore che dovrà svolgere l'incarico entro 30 giorni dall'affidamento.
4. Entro 30 giorni dall'effettuazione del collaudo di cui sopra, dovrà essere effettuata la verifica del regolare funzionamento degli impianti, per la durata di tre mesi di gestione. Gli inconvenienti e le deficienze risultanti da tale verifica dovranno essere eliminati a cura e spese del Concessionario entro il termine di giorni 15.

5. Qualora il Concessionario non ottemperasse a tale impegno, l'Amministrazione farà eseguire le riparazioni, sostituzioni e rifacimenti trattenendo le relative spese dalle somme successivamente dovute allo stesso Concessionario. Il Concessionario rimane responsabile delle deficienze che dovessero riscontrarsi in seguito, sino alla fine del periodo contrattuale e comunque per un tempo non inferiore a quello di garanzia delle apparecchiature ed impianti installati.
6. Le spese per il collaudo sono a carico del Concessionario.
7. L'esecuzione dei lavori oggetto della Concessione deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) i lavori devono essere eseguiti a regola d'arte nel rispetto delle previsioni del Contratto e in conformità del Progetto Esecutivo approvato;
 - b) le attività previste dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, di igiene del lavoro nonché di tutela ambientale anche con riferimento al documento di valutazione dei rischi predisposto dal soggetto obbligato ai sensi di legge. Prima dell'inizio dei lavori il Concessionario dovrà predisporre il piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori previsto dalla legge vigente. Il personale operativo impiegato dal Concessionario dovrà essere in possesso dei necessari requisiti formativi per l'espletamento delle attività a cui è chiamato. L'Amministrazione comunale si riserva in ogni momento di richiedere o controllare la documentazione o i dispositivi di protezione individuale relativi alla sicurezza degli operatori.
8. Il Concessionario ha l'obbligo di predisporre, secondo le leggi sulla sicurezza e le normative vigenti, dopo l'aggiudicazione della Concessione e prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori. Il coordinamento dell'attuazione del predetto piano spetta al Concessionario, previa

consegna dello stesso all'Amministrazione e alle organizzazioni che ne debbano essere informate. Sarà obbligo del Concessionario il rispetto di tutte le normative vigenti nel corso della durata del contratto, fermo restando che gli oneri derivanti da normative e/o disposizioni legislative entrate in vigore successivamente alla data di stipula del contratto resteranno a carico del Concedente.

Costituiscono obblighi specifici del Concessionario:

- a) la verifica e il controllo delle fatture di fornitura, entro le scadenze previste dal fornitore;
- b) l'esecuzione delle prestazioni necessarie ad assicurare l'esercizio dell'impianto. Attività di assistenza tecnico-amministrativa tese all'aggiornamento della documentazione, alla progettazione, all'ottenimento di autorizzazioni e di collaudi finali degli Enti preposti, etc. Tutte le attività sopra indicate sono a completo carico del Concessionario e ricomprese nell'importo offerto;
- c) la fornitura e posa in opera di lampade e di altri componenti elettrici e meccanici in sostituzione di quelli non più funzionanti o comunque deteriorati;
- d) la reperibilità e il pronto intervento secondo le specifiche indicate nel Progetto gestionale;
- e) ogni altra prestazione indicata nella documentazione di gara e nell'offerta presentata;
- f) in relazione agli interventi di messa in sicurezza, messa a norma dell'impiantistica per illuminazione pubblica da norme e regolamenti sopravvenuti alla data di stipulazione del Contratto, fermi restando gli impegni assunti dal Concessionario negli elaborati dello studio di fattibilità riguardanti gli interventi di messa a norma imposti da leggi e regolamenti vigenti al momento della stipulazione del Contratto, questi sono eseguiti a richiesta del Concedente e liquidati a misura secondo Prezziario della Regione Sicilia vigente al momento di stesura del progetto, al netto del ribasso del 20%. I tempi

e le modalità degli interventi suddetti saranno quindi trasposti in appositi atti di sottomissione;

- g) in relazione agli interventi di manutenzione straordinaria che si dovessero rendere necessari per l'intera durata della Concessione al fine di garantire il ripristino della corretta funzionalità degli interventi e delle opere compiute e realizzate dal Concessionario in esecuzione del presente Contratto, questi sono eseguiti senza alcun onere o costo aggiuntivo per l'Amministrazione rispetto all'ammontare complessivo del canone.
- c) i lavori possono essere subappaltati nei limiti indicati in sede di Offerta;
- d) per le forniture con posa in opera e per i noli a caldo, ai fini della determinazione del valore massimo del 2%, si deve fare riferimento al valore complessivo delle prestazioni contrattuali.

9. Alle prestazioni eseguite in subappalto si applica l'art.174 del Codice.

10. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, dichiarati in sede di Offerta.

11. Gli impianti e le opere realizzate dal Concessionario in applicazione del Contratto, nonché tutti i materiali e gli accessori elettrici installati nel corso dell'intero periodo di vigenza del Contratto, sono e permangono di esclusiva disponibilità dell'Amministrazione e diverranno di sua proprietà, a costo zero, al termine del contratto.

12. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE
LAVORI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Procedimento e i relativi uffici di supporto.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento sovrintende e controlla, congiuntamente al Direttore dei Lavori e al Direttore dell'Esecuzione, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Codice, dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 07/03/2018, n°49 e dalle Linee Guida ANAC n°3 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni".
3. Il Direttore dei Lavori e il Direttore dell'Esecuzione esercitano le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del Contratto secondo quanto previsto dal Codice e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 07/03/2018, n°49.

13. COLLAUDO

1. Le attività di Collaudo, in corso d'opera e finale, sono effettuate da un Collaudatore nominato dal Concedente nel rispetto di quanto previsto dall'art.102, commi 6 e 7, del Codice e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di cui all'art.102, comma 8, del Codice.
2. I costi e gli oneri relativi alle attività di collaudo, compresi i compensi di Collaudatore, sono indicati nel quadro economico.
3. Il Collaudo è effettuato nel rispetto del decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di cui all'art.102, comma 8, del Codice.
4. Il Concessionario si impegna a fornire l'assistenza e la collaborazione necessarie all'espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, anche mettendo a disposizione del Concedente le strumentazioni e il personale eventualmente

occorrenti.

5. Della certificazione di regolare esecuzione, di cui è redatto apposito verbale.
6. Entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, è emesso il Certificato di regolare esecuzione di cui all'art.102, comma 3, del Codice.

14. MODIFICHE DEL CONTRATTO

1. Il Contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall'art.175, commi 1 e 4, del Codice:
 - a) lavori e servizi supplementari resisi necessari e non inclusi nella Concessione iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento di Concessionario per motivi tecnici ed economici;
 - b) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l'ordinaria diligenza e inidonee ad alterare la natura generale della Concessione;
 - c) sostituzione del Concessionario originario a causa delle circostanze di cui all'art.175, comma 1, lettera d);
 - d) modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del Contratto, ai sensi dell'art.175, comma 7;
 - e) modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall'art.35, comma 1, lettera a), del Codice e al di sotto del 10% del valore della Concessione.
2. I lavori conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono eseguiti previa approvazione da parte del Concedente del relativo progetto, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 07/03/2018, n°49. La determinazione dei relativi costi è calcolata applicando i prezzi ricavati dal prezzario regionale vigente. In mancanza di singole voci nel prezzario, i nuovi prezzi sono determinati con riferimento ad altri prezzari ufficiali di carattere locale, quali Camera

di Commercio, etc. Agli importi determinati ai sensi dei periodi precedenti deve essere applicato lo sconto offerto dal Concessionario pari al 20% (ventiperceto). In caso di impossibilità di determinare gli importi dei lavori mediante il ricorso al prezzario, il Concedente può attivare la procedura del Value Testing che consiste nel confronto tra il preventivo elaborato dal Concessionario con almeno due preventivi richiesti dal Concedente a operatori equipollenti di mercato. In tal caso, il valore dei lavori non può, in ogni caso, superare il valore della media dei preventivi.

3. I lavori di cui al comma 1, lettera c), concernenti Varianti in corso d'opera, possono essere richiesti dal Concedente ovvero proposti dal Concessionario e approvati dal Concedente, anche qualora i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario, nei seguenti casi:

- a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione o della stipula del contratto che possano determinare significativi miglioramenti nella qualità dell'Impianto o di sue parti ovvero nella fruibilità della stessa ed erogazione dei Servizi, senza alterazione o pregiudizio dell'impostazione progettuale;
- c) rinvenimenti imprevisi o non prevedibili;
- d) difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili che rendono notevolmente più onerosa la prestazione contrattuale;
- e) manifestarsi di errori od omissioni del progetto Esecutivo che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione delle Opere ovvero la loro utilizzazione;
- f) modifiche conseguenti alla variazione della programmazione del Concedente o di altra pubblica amministrazione;
- g) prescrizioni imposte dagli organi competenti in materia di pubblica sicurezza, salute,

ambiente, beni culturali e paesaggistici;

4. I Servizi conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono erogati previa approvazione da parte del Concedente del relativo progetto. La determinazione dei relativi costi è effettuata applicando i prezzi ricavati dal prezziario regionale vigente. Il valore dei Servizi non previsti nel Capitolato può essere determinato mediante la procedura di Value Testing di cui al comma 2. Le modifiche, diverse da quelle di dettaglio, concernenti le tempistiche, la qualità, la quantità e/o le modalità di prestazione dei Servizi di cui al comma 1 possono essere richieste dal Concedente ovvero proposte dal Concessionario, previa accettazione del Concedente e approvazione da parte dello stesso del relativo Progetto. Il Concedente può accettare le modifiche proposte dal Concessionario anche a condizione che i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario medesimo.
5. Per i casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), l'eventuale aumento di valore non può complessivamente eccedere il 50% del valore della concessione iniziale. Il superamento di tale limite di valore determina l'obbligo di una nuova procedura di aggiudicazione.
6. Il Concessionario è, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella progettazione relativa alle modifiche di cui al comma 1. In tali casi, il Concessionario è tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali Errori o Omissioni nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno.
7. Le modifiche di cui al presente articolo:
 - a) ove non determinino una Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, comportano un mero aggiornamento del Piano Economico Finanziario secondo la procedura indicata all'art.32, comma 3;
 - b) ove determinino una Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, per fatti non

riconducibili al Concessionario, le Parti possono prevedere il pagamento da parte del Concedente dell'importo determinato ai sensi dei commi 2 e/o 4 ovvero avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all'art.32.

8. Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore redditività per il Concessionario ai sensi dell'art.175, comma 7, lettera b), del Codice, nè alterare l'allocazione dei rischi.

15. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE

1. La sospensione totale o parziale dei lavori può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione dei lavori e alla ripresa dei lavori medesimi. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente l'Esecuzione dei lavori, salvo i casi di sospensione per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.
2. In caso di sospensione parziale dei lavori, il Concessionario è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili.
3. In caso di sospensione totale, il Concessionario che, per cause a lui non imputabili, sia impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione e ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere la proroga del contratto di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione.
4. Qualora la sospensione o le sospensioni totali dei lavori, disposte ai sensi del comma 1, lettere a) e b), siano superiori a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi o, comunque quando superino i sei mesi complessivi, e comportino altresì l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'art.32.

5. Nei casi di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dal Concedente per cause non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al comma 1, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:
- a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura del 15% e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
 - b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'art.2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 09/10/2002, n°231, computati sulla percentuale del 10%, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
 - c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei Lavori;
 - d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
6. Il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione dei lavori, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 5 giorni (giorni cinque), compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele da attivare nel più breve tempo possibile affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate

senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera rimasti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata al Responsabile del procedimento entro e non oltre 5 giorni (giorni cinque) dalla data di redazione.

16. CONTRIBUTO

1. Il Concedente cofinanzia una quota parte degli investimenti per conformità normativa e riqualificazione energetica, con risorse reperite a mezzo di contributi in conto capitale, a valere sulle Azioni 4.1.3, del PO FESR 2014/2020, di cui sono beneficiari specificatamente i partenariati pubblico-privati con E.S.Co. In particolare, Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario un Contributo pari a €.296.744,05, compreso IVA, corrispondente al 41,145% (quarantuno,145 per cento) del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari, rimodulando il canone per investimenti già tiene conto di questa rimodulazione.
2. Il Contributo di cui al comma 1 è fisso e invariabile ed il pagamento di detti importi a favore del Concessionario avverrà entro 30 giorni dal ricevimento degli stessi.
3. Nel caso di non compatibilità dei Certificati Bianchi con il PO FESR 2014/2020, il Concedente si impegna a riconoscere al Concessionario, per gli anni previsti, la quota parte relativa dei certificati di sua competenza stimata nel PEF in 6.484,09 €/anno. In caso di compatibilità, la titolarità dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) va al Concessionario che si obbliga a riconoscere all'Amministrazione uno sconto sul canone immediatamente successivo alla vendita pari al 50% dell'importo ottenuto, tramite storno sulle fatture; la vendita dei TEE avverrà nell'asta immediatamente successiva al loro riconoscimento;

17. DECURTAZIONI E PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI COSTRUZIONE

1. Il Concessionario è responsabile, indipendentemente dalla prova del danno, di ogni ritardo a lui riconducibile in Fase di Progettazione e di Costruzione. I giorni di ritardo in Fase di Progettazione e di Costruzione riducono conseguentemente la durata della Gestione.
2. Per ogni giorno di ritardo, riconducibile al Concessionario, rispetto al termine finale di consegna dell'Impianto stabilito nel Cronoprogramma, si applica una penale corrispondente all'uno permille dell'importo totale dei lavori, al netto dell'IVA.
3. Il Concedente, per gli importi derivanti dall'applicazione delle penali, si rivale sulla garanzia fideiussoria di cui all'art.27.
4. Qualora l'importo dovuto dal Concessionario a titolo di penale sia complessivamente superiore al valore del 10%, da computare sull'importo totale dei lavori al netto dell'IVA, il Concedente può esercitare la facoltà di cui all'art.32.
5. Le penali di cui al presente articolo sono dovute indipendentemente dalla prova del danno.

SEZIONE IV - GESTIONE

18. FASE DI GESTIONE

1. La gestione dei Servizi di cui agli artt.24 e 26 ha inizio a seguito del Collaudo dell'Impianto con esito positivo. Il concessionario provvederà, a suo carico, ad effettuare la voltura delle utenze relative all'impianto di pubblica illuminazione entro 30 (trenta) giorni dal verbale di avvio dell'esecuzione del contratto. Il Concessionario svolgerà il servizio di verifica delle fatture di fornitura, assumendosi i seguenti compiti:
 - a) Che le utenze fatturate siano effettivamente quelle oggetto della Concessione;
 - b) La congruità di quanto fatturato sia in termini di volume sia di tariffa applicata.

2. Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione di tutti i Servizi oggetto del Contratto, anche in caso di subappalto, affidamento a terzi e/o affidamento diretto ai sensi del comma 3. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi degli artt.174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice e sono regolate mediante appositi atti contrattuali.
3. La gestione dei Servizi è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) i soggetti che svolgono i Servizi devono essere qualificati per la quota da eseguire, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel Bando di Gara;
 - b) i Servizi devono essere erogati nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato di Gestione;
 - c) i Servizi possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di Offerta.
4. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni dall'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali.

19. SERVIZI DI DISPONIBILITÀ E ACCESSORI

1. Il Concessionario si obbliga a fornire tutti i Servizi di Disponibilità dell'Impianto e tutti i Servizi Accessori alla Disponibilità, necessari a garantire la piena fruibilità dell'Impianto secondo gli standard quantitativi e qualitativi disciplinati nel Documento denominato "Capitolato di Gestione".
2. Sono Servizi di Disponibilità dell'Impianto:
- a) Accensione e spegnimento apparecchi illuminanti;
 - b) Pronto intervento e riparazione guasti incluso la messa in sicurezza in situazioni di emergenza;

- c) Costruzione e aggiornamento del censimento impianto di livello 2 secondo i CAM per il servizio di pubblica illuminazione di cui al DM 28/03/2018;
 - d) Report di controllo dei consumi e dei risparmi come da successivo paragrafo;
 - e) Gestione delle richieste attraverso un applicativo per smartphone e tablet ed un numero telefonico;
3. Approvvigionamento dell'energia elettrica per la gestione del servizio; Sono Servizi Accessori alla Disponibilità:
- a) Manutenzione Ordinaria ai sensi dei CAM per il servizio di pubblica illuminazione di cui al DM 28/03/2018 ossia la manutenzione necessaria per far fronte a guasti e contenere il normale degrado d'uso.
 - b) Manutenzione Straordinaria Conservativa ai sensi dei CAM SIP di cui al DM 28/03/2018 pubblicati nella gazzetta del 28/04/2018 ossia la manutenzione ricorrente preventivabile che si occupa di mantenere la funzionalità degli oggetti che compongono l'impianto di illuminazione.
 - c) l'assistenza tecnica ed amministrativa all'Amministrazione per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica;
4. Il Concessionario si impegna a svolgere la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria programmate dell'Impianto e delle sue parti con le modalità e i tempi previsti nel Progetto Gestionale in modo da garantirne la piena funzionalità per tutta la durata della Concessione, con l'obbligo, alla scadenza della stessa, di consegnare l'Impianto al Concedente in perfetto stato di manutenzione, fatto salvo il normale deperimento d'uso”.
5. Il Concessionario si impegna altresì, a propria cura e spese, a garantire la Disponibilità dell'Impianto dai vizi sopravvenuti derivanti dalla Progettazione e/o Costruzione, e a eseguire tutte le attività non programmate di manutenzione dell'Impianto e delle sue

parti che dovessero rendersi necessarie per garantire la piena fruibilità dell'Impianto secondo gli standard previsti nel Documento denominato "Capitolato di Gestione" per tutta la durata del Contratto.

6. Il Concessionario si obbliga a fornire i Servizi di cui ai commi 2 e 3 per tutta la durata del Contratto, fatto salvo quanto previsto all'art.20.

20. FORNITURA DEI SERVIZI ACCESSORI ALLA DISPONIBILITÀ

1. Limitatamente ai Servizi Accessori alla Disponibilità sopra elencati, la durata della relativa Gestione deve intendersi pari alla durata della concessione (14 ani) a partire dal *verbale di avvio dell'esecuzione del contratto*.

21. ALTRE CATEGORIE DI SERVIZI

1. Il Concessionario si obbliga a fornire per tutta la durata del Contratto i Servizi di seguito indicati:

Sensibilizzazione degli utenti:

- d) Gestione delle richieste attraverso un sistema automatico o con operatore;
- e) Installazione di due cartelloni in posizione da definire con l'Amministrazione con il valore dei consumi energetici annui per l'illuminazione;

22. CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO

1. Al Concessionario è attribuito il diritto di gestire l'Impianto fino alla scadenza del Contratto, ricevendo un Corrispettivo mensile a remunerazione dei Servizi di cui all'art.24, comma 2 e comma 3.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento verifica, durante la fornitura dei servizi, il puntuale adempimento delle prestazioni contrattuali ai fini della corretta quantificazione del Corrispettivo dovuto. Comunicato l'esito della verifica al Concessionario, il pagamento del Corrispettivo è effettuato sul conto corrente di cui all'art.13, comma 2, entro 30 (trenta) giorni dalla data di conclusione del mese di

effettiva fornitura dei Servizi, previa ricezione della Fattura Elettronica.

3. La prima rata del Corrispettivo decorre dal *verbale di avvio dell'esecuzione del contratto*
4. Fermo restando quanto previsto all'art.32, nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione del Corrispettivo, sono dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi moratori nei termini di legge.

23. CORRISPETTIVO

1. La remunerazione annua del servizio è definita secondo quanto previsto dalla documentazione di offerta e di gara ed in particolare sulla base di quanto disposto nel *Piano Economico e Finanziario nel Capitolato speciale descrittivo*. Il canone sarà suddiviso in 3 diverse componenti, i cui importi saranno aggiornati, il tutto come meglio descritto all'art.5 del Piano Economico Finanziario. Per il primo anno di gestione del servizio integrato l'importo del Canone è fissato in € **83.392,35**, al netto dell'IVA rimodulato come meglio specificato di seguito, a fronte:
 - a) dell'effettiva Disponibilità dell'Impianto, conseguente al raggiungimento del Livello Obiettivo per ciascuna prestazione di cui al Documento denominato "Capitolato di Gestione";
 - b) dell'effettiva erogazione dei Servizi Accessori, conseguente al raggiungimento del Livello Obiettivo per ciascuna prestazione di cui al Documento denominato "Capitolato di Gestione".

Il pagamento del canone annuale viene effettuato attraverso l'emissione di fatture di acconti mensili.

La fattura di conguaglio viene emessa il 31 gennaio dell'anno seguente a quello di competenza. Le fatture riporteranno scadenza di pagamento a 30 giorni solari.

Il conguaglio consisterà nella differenza tra l'importo complessivo del canone,

aggiornato secondo i criteri del *Piano Economico e Finanziario* e del *Capitolato speciale descrittivo e prestazionale* e le fatture emesse in acconto.

Nel caso di ritardati pagamenti da parte dell'Amministrazione, decorreranno gli interessi di mora calcolati al tasso legale maggiorato di 150 bps.

Per quanto riguarda la eventuale quota parte dei Certificati Bianchi, vale quanto riportato all'art.16 comma 3. La fatturazione avverrà su base trimestrale per anno di competenza.

2. Il canone complessivo per il servizio di gestione della pubblica illuminazione è calcolato in funzione del valore del canone a punto luce. Il canone si compone di diversi elementi:

A. Canone Quota energia (45,09% del canone complessivo pari a 37.604,03 €)

B. Canone Quota gestione e manutenzione (19,59% del canone pari a 16.338,75 €)

C. Canone Quota investimenti (35,31% del canone pari a 29.449,57 €)

A) La quota a compenso degli oneri per l'approvvigionamento e la fornitura di energia elettrica (quota energia) sarà aggiornata annualmente:

A1) per il 35% (trentacinque per cento), sulla base delle variazioni percentuali dell'indice PUN (Prezzo Unico Nazionale), pubblicato dal Gestore dei Mercati Elettrici, prendendo a riferimento il PUN medio dell'anno precedente, avendo assunto, come valore iniziale il PUN medio dell'anno 2017 pari a 53,94 (cinquantatre,94) €/MWh;

A2) per il 65% (sessantacinque per cento), sulla base delle variazioni percentuali delle componenti passanti: dispacciamento, uso delle reti, oneri di sistema e imposte. Per la determinazione di tali componenti si fa riferimento ai valori pubblicati dagli enti competenti, in particolare:

– Oneri dispacciamento (delibere ARERA n°48/04, n.111/06 e n. ARG/elt 107/09, e s.m.i.): pubblicazione trimestrale di Terna spa;

- Uso delle reti (misura, distribuzione e trasmissione): pubblicazione annuale di ARERA;
- Oneri di sistema (delibere ARERA 481/2017/R/eel e 922/2017/R/eel): pubblicazione trimestrale di ARERA;
- Imposte: valori previsti dal D.Lgs. 504/95 e s.m.i.

Il valore delle componenti passanti sarà determinato, su base annuale, come media risultante dalla fatturazione di energia, relativa al periodo di riferimento, di tutti i corrispettivi sopra elencati. Per l'anno 2017 si prende a riferimento il valore di 105 (centocinque,00) €/MWh.

B) la quota a compenso degli oneri di gestione di esercizio e di manutenzione, oltre alla quota di manutenzione straordinaria e gli oneri per la Sicurezza, sarà aggiornata al termine di ogni annualità contrattuale sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati senza tabacchi.

Gli aggiornamenti di cui sopra saranno effettuati in contraddittorio tra il Concessionario e il Comune di Santo Stefano Quisquina, previa comunicazione da parte del primo al secondo.

3. Nel caso di incremento del numero di punti luce nel corso della convenzione, stante che questo genera un aggravio di costi (energia elettrica, gestione e manutenzione) e una crescita dell'investimento (per l'acquisto di nuovi corpi illuminanti), il canone dei punti luce aggiuntivi (incrementali) deve essere determinato secondo la seguente formula in funzione del canone a punto luce base:

$$CPLIncr = CPLQEIncr + CPLQMIIncr + CPLEFFIncr$$

Il canone del nuovo punto luce è calcolato come somma di 3 componenti:

CPLQEIncr = Canone A (Quota Energia del canone) a punto luce incrementale

$CPLQM_{Incr} = \text{Canone Bjhn (Quota Manutenzione del canone) a punto luce incrementale}$

$CPLEFF_{Incr} = \text{Canone C (Quota Efficienza del canone) a punto luce incrementale}$

Dove:

Per la quota energia

$CPLQE_{Incr} = (\text{Costo Totale Annuale Energia/Potenza Totale Impianto}) * Pot_{Incr}$

$Pot_{Incr} = \text{Potenza del punto luce incrementale}$

Per la quota manutenzione

$CPLQM_{Incr} = CM/\text{Numero PL}$

Per la quota efficienza

$CPLEFF_{Incr} = (INV_{Incr} * Coeff_{Inv})/\text{Num Anni Restanti}$

$INV_{Incr} = \text{Investimento necessario per la realizzazione del punto luce incrementale}$

$Coeff_{Inv} = \text{Coefficiente di interesse per la distribuzione dell'investimento negli anni}$

$\text{Num Anni Restanti} = \text{Numero di anni dal momento della realizzazione del nuovo punto luce alla fine del contratto}$

Per quanto riguarda questa ultima componente, il valore di $CPLEFF_{Incr}$ viene applicato al canone attraverso la determinazione di una rata costante nei restanti anni di validità della presente convenzione, secondo una formula con tasso di attualizzazione al 5,75%, come da PEF di proposta progettuale.

Se l'investimento relativo alle nuove porzioni di impianto viene sostenuto dall'Amministrazione il termine $CPLEFF_{Incr}$ è pari a 0. In detto caso l'impianto installato dall'Amministrazione deve avere caratteristiche e prestazioni pari o superiori di quello esistente.

Il canone annuale sarà il prodotto del canone a punto luce (canone punto luce base o CPLBase) per il numero di punti luce.

4. L'ammortamento del finanziamento delle opere è stato calcolato secondo il criterio dell'ammortamento finanziario determinato considerando il periodo di durata della concessione pari a 14 anni e un tasso stimato pari al 5,75% annuo.

Le imposte sono state determinate secondo il regime di tassazione attuale ovvero nella misura del 24% per IRES e 3,9% per IRAP.

I ricavi del piano sono costituiti dal canone corrisposto dall'Ente che garantisce sia i flussi finanziari che economici per la stabilità delle previsioni contenute nel piano stesso.

Il Canone è a carico del Comune concedente il quale non dovrà preoccuparsi, per tutta la durata della Convenzione, di prevedere in bilancio ulteriori risorse per adeguamenti e riqualificazione della rete di pubblica illuminazione.

I valori numerici di dettaglio, relativi ai dati iniziali, quelli di progetto e i parametri, il conto economico ed il cash flow, sono riportati nel Piano Economico Finanziario e nel relativo schema, allegati entrambi.

5. Qualora a seguito di inadempimento del Concessionario si renda necessario, previa comunicazione del Concedente, l'intervento sostitutivo di quest'ultimo, l'entità della decurtazione del Corrispettivo è valutata in funzione delle spese effettivamente sostenute dal Concedente.
6. Il Concedente decurta gli importi del Corrispettivo alla scadenza di pagamento immediatamente successiva all'accertato inadempimento. Qualora la decurtazione ecceda l'ammontare del Corrispettivo, il Concedente recupera la parte residua a valere sul successivo Corrispettivo. Qualora le predette compensazioni non risultino possibili in tutto o in parte, il Concedente si rivale sulla garanzia fideiussoria di cui all'art.27.

SEZIONE V - EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF

24. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Gli elementi indicati nelle premesse costituiscono i presupposti e le condizioni di base del Piano Economico e Finanziario che concorrono a determinare l'Equilibrio Economico Finanziario.

25. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli artt.165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla variazione di almeno uno degli indicatori di cui all'art.24 rispetto ai valori del Piano Economico Finanziario contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibrio. Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti:
 - a) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell'Impianto e dei Servizi ovvero sulle condizioni di pagamento del Corrispettivo e/o del Contributo e sul relativo regime tributario;
 - b) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all'art.9 non riconducibile al Concessionario nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario;
 - c) le cause di Forza Maggiore ai sensi dell'art.14, comma 3;
 - d) le modifiche al Contratto di cui all'art.19, comma 7, lettera b).
2. Nel caso in cui l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario risulti più

favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:

- a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
- b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
- c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
- d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.

Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.

4. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

5. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall'avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, le Parti demandano a

un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 giorni. Ciascuna Parte sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell'esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell'art.42. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'art.42, comma 2.

SEZIONE VI - ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI

26. CAUZIONI

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto relative alla realizzazione dei lavori, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula del Contratto, la garanzia definitiva di cui all'art.103 del Codice, con le modalità di cui all'art.93, commi 2 e 3, del Codice.
2. Il Concessionario si impegna, in ogni caso, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.

27. POLIZZE ASSICURATIVE

1. Il Concessionario stipula con primarie imprese di assicurazione e mantiene operanti per tutta la durata della Fase di Costruzione e Gestione le polizze assicurative di seguito indicate, nei limiti e con le modalità previste dal Codice o comunque richieste

ai sensi della normativa vigente:

- a) Cauzione Definitiva a garanzia dell'appalto dei lavori n°40024491000400 del 21/06/2021 della TUA Assicurazioni – Agenzia di Grosseto – 400244, dell'importo di €29.875,72 a garanzia dell'esecuzione dei lavori, come disciplinata dall'art.103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% dell'importo complessivo dei lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata al risparmio energetico degli impianti di illuminazione pubblica (5% di €597.514,39 = €29.875,72), l'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici che risultano essere microimprese, piccole e medie imprese come riportato all'art.93 comma 7 del D.Lgs. n°50/2016) così come risulta dall'offerta dell'aggiudicatario.
- b) Polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi riportante le attività previste nell'appalto che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, da azioni di terzi ed a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei servizi e dei lavori, prestata dal concessionario per una somma assicurata:
- Per i danni alle opere in esecuzione: €. 600.000,00
 - Per i danni alle opere preesistenti: €. 30.000,00
 - Per la responsabilità civile verso terzi €. 200.000,00
- c) Polizza assicurativa “Contractors All Risks” (C.A.R.) che copre anche tutti i rischi di manutenzione straordinaria non conservativa, che sarebbero a carico dell'amministrazione, ma al fine di semplificare la gestione di sinistri, si accolla il Concessionario dietro il rimborso forfettario di €. 3.000,00 annui da parte dell'amministrazione.
2. La copertura assicurativa di cui al comma 1, punto a), decorre dalla data di Consegna dei Lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e,

comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo Certificato.

3. Il Progettista si impegna a stipulare, ai sensi dell'art.24, comma 4, del Codice e del paragrafo 4.1. delle Linee Guida ANAC n. 1, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria", una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di Progettazione e attività connesse, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione dell'Impianto con esito positivo.

La polizza decorre dalla data di approvazione del Progetto Esecutivo e deve avere un massimale non inferiore a €.600.000,00. La stessa deve coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo che abbiano determinato nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. La polizza di cui al presente comma si applica anche in caso di Varianti in corso d'opera.

- a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione dei Servizi;
- b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione;
- c) le spese per la riparazione e/o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne, nonché di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti dell'Impianto gestita dal Concessionario, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosioni, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici,

incendi, furti e rapine.

Fatta salva la Garanzia Definitiva di cui al comma 1 lettera a), il Concessionario deve consegnare al Concedente, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'avvio della Fase di Gestione, copia delle predette polizze, con attestazione del pagamento del relativo premio. Se il Concessionario ha diviso in rate il premio, dovrà produrre entro la data di scadenza stabilita nel contratto di assicurazione l'attestazione di avvenuto pagamento della rata medesima. In ogni caso, ai sensi dell'art.103, comma 7, ultimo periodo, del Codice, l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del Concessionario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del Concedente.

4. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario.
5. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
6. Il Concessionario è tenuto a stipulare a propria cura e spese gli adeguamenti di legge alle coperture assicurative di cui al presente articolo.
7. Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Concedente ogni ritardo o mancato pagamento dei premi assicurativi. In tal caso, il Concedente è autorizzato, previa comunicazione al Concessionario, a provvedere direttamente al pagamento dei premi scaduti deducendo i relativi importi dal Corrispettivo. Tutti i contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono, in ogni caso, contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell'avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.
8. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento

l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente può risolvere il Contratto ai sensi dell'art.30 con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.

9. I contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono garantire le coperture richieste anche in caso di carente, scorretta o ritardata informativa alla compagnia da parte del Concessionario. Non sono ammesse surroghe idonee a trasferire, anche solo parzialmente, eventuali richieste della compagnia a carico del Concessionario sul Concedente.

28. GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER I FINANZIATORI

1. Il Concedente prende atto e accetta sin d'ora l'eventuale costituzione da parte del Concessionario in favore dei Finanziatori dell'Impianto, del pegno sulle azioni del Concessionario e delle garanzie sui crediti che verranno a maturazione in forza del Contratto nei confronti del Concedente.
2. In ogni caso, da tale accettazione non potranno derivare a carico del Concedente nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli derivanti dal Contratto e, con riferimento alla cessione dei, ovvero al pegno sui, crediti del Concessionario, lo stesso Concedente potrà opporre al cessionario/creditore pignoratizio tutte le eccezioni opponibili al Concessionario in base al Contratto.
3. Il Concedente si impegna a cooperare, per quanto di sua competenza, affinché siano sottoscritti i documenti necessari a garantire il perfezionamento e/o l'opponibilità, ove necessario, delle garanzie costituite a favore dei Finanziatori, inclusi a mero titolo esemplificativo eventuali atti di accettazione della cessione dei, o del pegno sui, crediti derivanti dal Contratto.

SEZIONE VII - VICENDE DELLA CONCESSIONE

29. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Concedente entro 30 (trenta) giorni dall'inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.
2. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo, ivi inclusi qualunque costo sostenuto dal Concessionario per le attività di progettazione.
3. In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente: *(i)* i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione; *(ii)* tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario.

30. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

1. Fatto salvo quanto previsto agli art.29, il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell'art.1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art.1454, del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all'obbligazione inadempita. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata riescosrl@pec.it del Concessionario e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio

della diffida stessa.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata nei seguenti casi:

- a) gravi vizi o difformità dell'Impianto tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza dell'Impianto o dell'erogazione dei Servizi;
- b) perimento totale o parziale dell'Impianto ovvero grave danneggiamento dello stesso a causa di inadeguata o carente manutenzione ai sensi del Documento denominato Progetto Gestionale
- c) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli artt.33 e 34;
- d) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
- e) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all'art.30, comma 5, del Codice, e fiscali;
- f) grave violazione delle obbligazioni di cui all'art.11, comma 5;
- l) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del Codice;
- m) rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contratto.

3. In caso di risoluzione del Contratto, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci, al netto dei costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, escluso il Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell'art.21:

- a) qualora l'Impianto non abbia raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito positivo:
 - (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente

in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell'Impianto conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto del Contratto al momento della risoluzione;

(ii) tutti i costi necessari affinché l'Impianto sia realizzato/ripristinato conformemente alla Documentazione Progettuale approvata nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e);

(iii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;

(iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.

b) qualora l'Impianto abbia superato la fase di Collaudo:

(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell'Impianto conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto del Contratto al momento della risoluzione;

(ii) tutti i costi necessari affinché l'Impianto sia ripristinata in conformità alla Documentazione Progettuale approvata, nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e);

(iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario;

(iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.

4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 15 (quindici) giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

5. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Impianto abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.

6. Con specifico riferimento ai Servizi Commerciali, il mancato rispetto da parte del Concessionario delle prescrizioni e degli obblighi contenuti nel Documento denominato "Capitolato di Gestione" configura inadempimento del Contratto e attribuisce al Concedente la facoltà di risolvere parzialmente lo stesso con esclusivo riguardo ai Servizi Commerciali per i quali si è verificato l'inadempimento, secondo le modalità di cui al comma 1.

31. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE

1. Il Concedente ha l'obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di

prevenzione di cui al D.Lgs. 06/09/2011, n°159 nei confronti dei soggetti di cui all'art.80, comma 3, del Codice;

- c) una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art.80, comma 1, del Codice dei soggetti di cui all'art.80, comma 3, del Codice;
 - d) il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'art.3, comma 9-bis, della legge 13/08/2010 n°136, e dell'art.13.
2. Nei casi di cui al comma 1, si applica l'art.37, comma 3.

32. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del Contratto tale da compromettere la corretta esecuzione dello stesso, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art.1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concedente di rimediare all'obbligazione inadempita, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.santostefanoquisquina.ag.it del Concedente e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.
2. Qualora l'Impianto abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuità del Servizio, il Concessionario deve proseguire la gestione ordinaria dell'Impianto, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi, con esclusione della realizzazione di investimenti e di interventi di manutenzione straordinaria, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili ai sensi dell'art.176 comma 5-bis, del

Codice. Resta inteso che l'adempimento delle obbligazioni di cui al periodo precedente è subordinato al pagamento da parte del Concedente delle somme dovute al Concessionario. In ogni caso, in conformità con le previsioni del medesimo art.176 comma 5-bis del Codice, il Concessionario ha diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'Impianto fino alla data di effettivo incasso degli importi di cui al comma 3.

3. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente art.1, il Concedente deve corrispondere al Concessionario, oltre al pagamento degli importi eventualmente maturati ai sensi del Contratto e non ancora versati:

- a) il valore dell'Impianto realizzato conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di regolare esecuzione con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Impianto non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi indicati dai documenti nella contabilità dei lavori ed effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione dell'Impianto eseguito conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;
 - b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del Contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
 - c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'Impianto abbia superato la fase di Collaudo del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico Finanziario allegato al Contratto per gli anni residui di Gestione della Concessione.
- La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.

4. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 15 (quindici) giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 30 (trenta) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
5. Le somme di cui al comma 3 corrisposte dal Concedente al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi del Codice. Tali somme sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

33. REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La Concessione può essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato all' indirizzo di posta elettronica certificata riescosrl@pec.it del Concessionario.
2. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, si applica l'art.40, commi 3, 4 e 5.
3. L'efficacia della revoca della Concessione è sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario delle somme di cui all'art.32, commi 3, 4 e 5, ai sensi dell'art.176, comma 6, del Codice. Resta, in ogni caso, applicabile l'art.176, comma 5-bis, del Codice.

34. MONITORAGGIO

1. Al fine di consentire al Concedente il monitoraggio inerente al rispetto degli obblighi

contrattuali e alla ripartizione dei rischi secondo quanto previsto dal presente Contratto e rappresentato nell'allegata matrice dei rischi, il Concessionario è tenuto ad adempiere alle obbligazioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettere n) e p), e comma 5.

35. COMUNICAZIONI

1. Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.
2. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
 - a) per il Concedente: riescosrl@pec.it
 - b) per il Concessionario: protocollo@pec.comune.santostefanoquisquina.ag.it.
3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

36. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie inerenti all'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto le Parti convengono che il foro competente in via esclusiva è quello Sciacca.

37. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente regolato nel presente Contratto si rinvia al Codice civile, al D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. in materia di concessioni di servizi e a quanto disciplinato e previsto da altre disposizioni di legge vigenti in materia.

.

DOCUMENTI CONTRATTUALI

Documento [1]: Matrice dei Rischi

Documento [2]: Progetto Definitivo

Documento [3]: Piano Economico Finanziario asseverato

Documento [4]: Cauzione definitiva ai sensi dell'art.103 del Codice e polizze

Documento [5]: Estremi del conto corrente dedicato del Concessionario e dati identificativi delle persone delegate ai sensi dell'art.13 del Contratto.